



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | |
| <input type="checkbox"/> | _____ | _____ | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 928/2019
depositato il 17/05/2019

- avverso SOLLECITO PAGAM n° 1003/03-12-2018 PROT. 32675 TARSU/TIA 2013
contro:

COMUNE _____
----- 92014 F _____

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ASTUTO SALVATORE
VIA DANTE ALIGHIERI N 163 92100 AGRIGENTO AG

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 928/2019

UDIENZA DEL

21/11/2019 ore 11:00

N°

326/01/2020

PRONUNCIATA IL:

21-11-2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 5 FEB. 2020

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Roberto Agò)

Il ricorso è assistito e difeso dall'avv. Salvatore ricorso avverso sollecito di pagamento n. 1003/3.12.2018 prot. 32675 del 3.12.2018 notificato in data 11/12/2018 tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2013 di € 9.876,00

MOTIVI DI RICORSO

- 1) Nullità dell'avviso perché emesso nei confronti di [redacted] soggetto giuridico inesistente in quanto l'azienda è denominata [redacted] (v.ditta indicata nel certificato storico rilasciato dalla camera di commercio all. al ricorso).
- 2) In subordine eccepisce la decadenza/prescrizione in quanto l'avviso doveva essere notificato entro il 31.dicembre 2018
- 3) Nel merito evidenzia come nessuna somma è dovuta dalla Ditta [redacted] a titolo di TARSU e che in ogni caso ha applicato a [redacted] la tariffa prevista per gli alberghi locande e pensioni

L'ufficio impositore - Comune [redacted] - al quale il ricorso risulta notificato il 8 febbraio 2018 a mezzo di Ufficiale Giudiziario non risulta costituito in giudizio.

MOTVI DELLA DECISIONE


Ciò premesso, la Commissione osserva: il ricorso è fondato e va accolto. Premesso che il sollecito di pagamento muove da un accertamento della Polizia Municipale su [redacted] e che esso è stato elevato nei confronti del ricorrente, nulla ha confutato il Comune in ordine alle eccezioni, formali e sostanziali, di parte ricorrente, non costituitosi nel presente giudizio.

Come ribadito anche dalla sentenza n. 25136 del 30 novembre 2009, emessa dalla Corte di Cassazione "...anche nel processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - sia applicabile il principio generale di non contestazione, che informa il sistema processuale civile, con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognosi di prova i fatti non espressamente contestati, il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art.88 c.p.c., e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost." .

Per effetto della soccombenza, condanna il Comune di Porto Empedocle, non costituito in giudizio, alle spese del giudizio che liquida in € [redacted] ed accessori a favore della parte ricorrente

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e Condanna il Comune [redacted] alle spese del giudizio che liquida in € [redacted] ed accessori a favore della parte ricorrente

Agrigento 21 novembre 2018
IL RELATORE  IL PRESIDENTE 